ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARDESIO (BG) DA PARTE DEL COMUNE DI VILLA D'OGNA(BG) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004

Il giorn	del mese di	dell'anno DUEMILADICIASSETTI	Ξ
tra			
a)	il Comune di Villa d'Ogna(BG) rappresentato dalla Sig.ra Angela Bellini- Sindaco Protempore che agisce in nome e per conto del Comune stesso (C.F. 00330180167 elettivamente domiciliato presso la sede municipale;		
e			
b)	il Comune di Ardesio (BG) rappresentato da che agisce in nome e per conto del Comune domiciliato presso la sede municipale;		
Premes	so:		
-	che l'art. 1, comma 557, della Legge n. popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Coi industriale, le Comunità Montane e le Union lavorativa di dipendenti a tempo pieno autorizzati dall'Amministrazione di provenien	nsorzi tra Enti gerenti servizi a rilevan 11 di Comuni possono servirsi dell'attivi di altre amministrazioni locali purc	za ità
-	che il Comune di Villa d'Ogna (BG) ha ric sopra, di poter utilizzare, per un periodo 31.07.2017 e per un tempo di lavoro pari a Fatma, istruttore amministrativo C4 addetta Ardesio (BG);	di 4 mesi decorrenti dal 01.04.2017 6 ore settimanali, la sig.ra Favari Maria	al na
-	che il dipendente interessato ha manifestato il	consenso all'utilizzo di che trattasi;	
-	che si ritiene pertanto di provvedere all collaborazione che definisca gli aspetti ut lavoratore.		
	e conformi deliberazioni degli Enti interessat o, adottate ai sensi dell'art. 48 TUEL, e segnat		di
0	Comune di Villa d'Ogna (BG) – deliberaz, esecutiva;	ione della Giunta Comunale n d	lel
0	Comune di Ardesio (BG) – deliberazione de esecutiva;	ella Giunta Comunale n del	_,

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2)

Il Comune di Ardesio (Bg) autorizza il dipendente di questo Ente Sig.ra Favari Marina Fatma, istruttore amministrativo C4 addetta ai Servizi Demografici, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il Comune di Villa d'Ogna (Bg) ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, per il periodo dal 01.04.2017 al 31.07.2017 e per un tempo di lavoro pari a 6 ore settimanali.

Art. 3)

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Villa d'Ogna fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Ardesio, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno. Il Comune di Villa d'Ogna comunicherà al Comune di Ardesio l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4)

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Ardesio il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro svolto presso il Comune di Villa d'Ogna verrà retribuito dallo stesso Comune secondo il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il Comune di Ardesio, riparametrato su 6 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il Comune di Villa d'Ogna attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Art. 5)

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, curando i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali per quanto di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 6)

Il presente accordo ha durata di 4 mesi decorrenti dal 01.04.2017 al 31.07.2017. E' esclusa ogni proroga o rinnovo tacito. L'accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Ardesio.

Art. 7)

La prestazione lavorativa resa dal dipendente Sig.ra Favari Marina Fatma a favore dell'Amministrazione Comunale di Villa d'Ogna, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea;

Art. 8)

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Ardesio e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 9)

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 10)

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Ardesio (Bg) IL SINDACO Caccia Ivan Per il Comune di Villa d'Ogna (BG) IL SINDACO Bellini Angela